

***Le operazioni sul capitale nelle
società commerciali***
Le riduzioni di capitale
(SECONDA PARTE)

Le riduzioni di capitale nelle S.p.A.

Riduzioni obbligatorie

1. Perdite subite dalla società
(artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.);
2. Recesso del socio
(artt. 2437 e 2473 c.c.);
3. Morosità del socio
(artt.2344 e 2466 c.c.);
4. Revisione stima dei conferimenti in natura
(art.2343 c.c.);
5. Annullamento di azioni proprie
(artt.2357, 2357bis 2359 c.c.);

Riduzioni di capitale nella S.p.A.

Riduzioni obbligatorie

1. Riduzioni per perdite:

- superiori ad $\frac{1}{3}$ (art.2446)
- che riducono il capitale al disotto del minimo stabilito (art. 2447 c.c.)

**riduzioni
nominali**

Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

1. Riduzioni per perdite:(art.2446)

1. Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.
2. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione.
3. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione
4. **Se entro l'esercizio successivo la perdita non si è ridotta meno di un terzo del C.S. questo va corrispondentemente ridotto**

Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

1.Riduzioni per perdite:(art.2446)

Perdite superiori ad $\frac{1}{3}$ del cap. Soc. e che non intaccano il capitale minimo

- relazione sulla situazione patrimoniale (cause, natura, piano di risanamento, ecc.);
- convocazione dell'assemblea che deve decidere tra:
 - a) riduzione immediata del capitale sociale;
 - b) modalità particolari di copertura;
 - c) rinvio decisione all'esercizio successivo.

Si tratta di un accertamento che va condotto anche infrannualmente

Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

1. Riduzioni per perdite:(art.2446)

Dalla situazione semestrale al 30.06.n+2 risulta che:

Perdita al 30.06.	€ 35.000
Capitale sociale	€ 300.000
Perdite portate a nuovo	€ 80.000

Tenuto conto che la perdita rilevata al 31.12.n+2 è pari a € 50.000, si redigano le scritture nelle seguenti tre ipotesi:

- riduzione del capitale sociale al 30.06 in base al bilancio semestrale;
- copertura della perdita con versamenti c/reintegro per € 115.000 ;
- rinvio decisione all'esercizio successivo. Al 31.12.n+3 l'utile è pari ad € 8.000

Svolgimento

a) Si determina una riserva sulla base dei dati del conto economico al 30 giugno

	30/06/n+2			
	a	Diversi		115.000
Capitale sociale				
		Perdite portate a nuovo	80.000	
		Riserva perdita provvisoria	35.000	
	26/04/n+3			
Diversi	a	Perdita di esercizio		50.000
Perdite portate a nuovo			15.000	
Riserva perdita provvisoria			35.000	

Svolgimento

b) Si reintegra la perdita con un versamento di € 115.000

	15/07/n+2			
Banca c/c	a	Versamenti c/reintegro	115.000	115.000
Versamenti c/reintegro		Perdita portate a nuovo	80.000	80.000
	26/04/n+3			
Diversi	a	Perdita di esercizio		50.000
Versamenti c/reintegro			35.000	
Perdita a nuovo			15.000	

Svolgimento

c) Si rinvia la decisione all'anno successivo. Al 31.12.n+3 l'utile è pari a € 8.000 .

Perdita (122) superiore ad un terzo del capitale sociale

31/12/n+3			
Diversi			
Utile di esercizio		8.000	
Capitale sociale	Perdite portate a nuovo	122.000	130.000

b) Si rinvia la decisione all'anno successivo. Al 31.12.n+3 l'utile è pari a € 40.000.

Perdita (90) inferiore ad un terzo del capitale

31/12/n+3			
Utile di esercizio		40.000	
	Perdite portate a nuovo		40.000

Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

1. Riduzioni per perdite:(art.2447)

Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'art.2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Convocazione dell'assemblea che deve deliberare:

a) di ridurre il capitale sociale e di aumentare il capitale almeno al minimo legale;

b) trasformare la società;

b) di liquidare la società.

Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

1. Riduzioni per perdite:(art.2447)

L'assemblea straordinaria deve prima adottare la delibera con cui si riduce il capitale sociale per perdite e poi deliberare la sua ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, considerando il diritto di opzione

Capitale Sociale a Perdita d'esercizio ...

Azionisti c/sottoscrizioni a Capitale Sociale ...

Riduzioni di capitale nelle S.p.A.

1. Riduzioni per perdite:(art.2446/2447)

CASISTICHE

- a) inferiori ad $\frac{1}{3}$ del capitale sociale e che non intaccano il capitale minimo legale;
- b) superiori ad $\frac{1}{3}$ del capitale sociale e che non intaccano il capitale minimo legale;
- c) superiori ad $\frac{1}{3}$ del capitale sociale e che fanno scendere il capitale sotto il minimo legale
- d) inferiori ad $\frac{1}{3}$ e che fanno scendere il capitale sotto il minimo legale

Diminuzione del capitale per perdite *S.P.A*

Situazione al 31.12.n

Capitale sociale € 150.000

Perdita dell'esercizio n - € 20.000

Caso a)

- Capitale sopra il minimo legale e perdita inferiore a 1/3.
- **Facoltà** di ridurre il capitale sociale o riporto a nuovo della perdita.

Capitale sociale € 300.000

Perdita dell'esercizio - € 120.000

Caso b)

- Capitale sopra il minimo legale e perdita superiore a 1/3.
- **Facoltà** di ridurre il capitale sociale o riporto a nuovo della perdita.

Capitale sociale € 50.000

Perdita dell'esercizio n - € 10.000

Caso d)

- Capitale sotto il minimo legale e perdita inferiore a 1/3.
- Obbligo** di ridurre anche se la perdita non è oltre 1/3 del capitale! perché il capitale è sotto il limite legale.

Capitale sociale € 100.000

Riserva legale € 20.000

Perdita dell'esercizio n - € 75.000

Caso c)


- Capitale sotto il minimo legale e perdita superiore a 1/3.
- **Obbligo** di ridurre perché il capitale è sotto il limite legale.

LE RIDUZIONI DI CAPITALE: S.p.A.

Riduzioni obbligatorie

1. Perdite subite dalla società
(artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.);
2. Recesso del socio
(artt. 2437 e 2473 c.c.);
3. Morosità del socio
(artt.2344 e 2466 c.c.);
4. Revisione stima dei conferimenti in natura
(art.2343 c.c.);
5. Annullamento di azioni proprie
(artt.2357, 2357bis 2359 c.c.);

Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A.



Riduzioni del capitale sociale nella S.p.A- Obbligatorie

- 1. recesso del socio**, quando sia necessario intaccare il capitale sociale per provvedere al rimborso delle azioni/partecipazioni (art. 2437 c.c)
- 2. morosità degli azionisti**, qualora risulti impossibile alienare le partecipazioni del socio moroso (art. 2344 c.c.)
- 3. revisione della perizia di stima**, nel caso in cui il valore del bene conferito in natura risulti inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento (art. 2343 c.c.)

2. Recesso del socio

Cause legali e statutarie di recesso (art. 2437 c.c)

I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti determinate questioni hanno il diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni.

Il diritto di recesso viene attribuito dalla legge quando l'assemblea delibera **modifiche dell'atto costitutivo atte a produrre significative variazioni nella vicenda economica della società o nel suo assetto organizzativo**

Si tratta di cause che hanno come comune denominatore quello di alterare in modo profondo le condizioni di rischio presenti al momento dell'adesione del socio alla società.

Il diritto di recesso assume, quindi, il ruolo di strumento di tutela del socio "danneggiato", permettendo l'uscita dello stesso dalla compagine sociale a valori considerati equi e non meramente contabili.

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

2. Recesso del socio

Cause legali e statutarie di recesso del socio (art. 2437 c.c e 2437 quinquies)

1. Modifica dell'oggetto sociale
2. Trasformazione della società
3. Trasferimento della sede all'estero
4. Revoca dello stato di liquidazione
5. Deroga statutaria delle cause di recesso disponibili
6. Modifica dei criteri di rimborso al deceduto
7. Modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione
8. Cause di recesso legate alla partecipazione al gruppo
9. Introduzione o soppressione di clausole compromissorie statutarie

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

2. Recesso del socio

Recesso del socio: parametri di liquidazione della quota

L'art. 2437-ter, comma primo, c.c.. indica i parametri a cui riferirsi nella individuazione del valore di liquidazione delle azioni. Infatti, *"Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della **consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali**, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Per le società quotate si fa riferimento alla media aritmetica delle quotazioni di borsa nel semestre precedente.*



**Metodo
misto
patrimoniale
reddituale**

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

2. Recesso del socio

Recesso del socio: procedimento di liquidazione (art.2437 quater)

- 1. Offerta in opzione delle azioni agli altri soci**
- 2. Vendita ad un terzo concordemente individuato dai soci**
- 3. Acquisto azioni con utili o riserve disponibili**
- 4. Riduzione del capitale sociale** (applicazione tutela ex art.2445)
- 5. Liquidazione della società**

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

2. Recesso del socio

Recesso del socio: trattamento contabile

1. Offerta in opzione delle azioni agli altri soci
2. Vendita ad un terzo concordemente individuato dai soci

In queste ipotesi la società non effettua alcuna rilevazione contabile

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

2. Recesso del socio

Recesso del socio: trattamento contabile

3. Acquisto da parte della società in presenza di utili o riserve disponibili

Esempio:

Valore della quota da liquidare € 15.000

Riserve disponibili € 15.000

Azioni proprie	Azionisti c/recesso	15.000	15.000
Riserve disponibili	Riserva acquisto azioni proprie	15.000	15.000

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

2. Recesso del socio

Recesso del socio: trattamento contabile

4. Annullamento azioni con riduzione del capitale sociale

Caso A) assenza di riserve /utili disponibili

Valore di liquidazione = valore nominale delle azioni

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	40.000	40.000
------------------	---------------------	--------	--------

Valore di liquidazione inferiore al valore nominale delle azioni

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	50.000	40.000
	Riserva da recesso		10.000

Valore di liquidazione superiore al valore nominale delle azioni

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	40.000	50.000
Perdita da recesso		10.000	

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

2. Recesso del socio

Caso B) presenza di riserve /utili disponibili

Valore di liquidazione superiore al valore nominale delle azioni

Capitale sociale	Azionisti c/recesso	40.000	50.000
Riserve disponibili		10.000	

Esercizio

La società alfa delibera la riduzione del capitale sociale per il recesso del socio X
(*quota pari a n.100 azioni v.n.1.000*)

Valore di liquidazione € 130

Capitale sociale € 1.000.000

Riserve € 200.000

Si presentino le scritture in p.d.

Capitale sociale	100.000	a	Azionisti c/recesso	130.000
Riserve disponibili	30.000			

E se le riserve fossero pari a soli € 10.000 ?

Capitale sociale	100.000	a	Azionisti c/recesso	130.000
Riserve disponibili	10.000			
Perdita da recesso	20.000			


E se il valore di liquidazione fosse stabilito pari a 90 ?

Capitale sociale	100.000	a	Azionisti c/recesso	90.000
			Riserve disponibili	10.000

Esercizio

La società alfa spa delibera la riduzione del capitale sociale per il recesso del socio X. Il valore della quota da liquidare è pari a € 65.000, il Capitale sociale è pari a € 50.000 e le riserve disponibili sono pari a € 40.000

In questa ipotesi non è possibile rimborsare il socio recedente attraverso la riduzione del capitale sociale in quanto la riduzione porterebbe il capitale al di sotto del limite minimo previsto dalla legge, in questo caso di dovrà necessariamente procedere alla **liquidazione della società**



Ultima ipotesi indicata in via
Residuale dall'art.2437 quater c.c.<

LE RIDUZIONI DI CAPITALE: S.p.A.

Riduzioni obbligatorie

1. Perdite subite dalla società
(artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.);
2. Recesso del socio
(artt. 2437 e 2473 c.c.);
3. Morosità del socio
(artt.2344 e 2466 c.c.);
4. Revisione stima dei conferimenti in natura
(art.2343 c.c.);
5. Annullamento di azioni proprie
(artt.2357, 2357bis 2359 c.c.);

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

3. Disciplina del socio inadempiente (art.2344)

Se il socio non adempie al versamento richiamato, la società pubblica un'apposita diffida nella Gazzetta Ufficiale per invitare il socio inadempiente al pagamento; se il socio, nonostante la diffida, non provvede al versamento la società può decidere di far vendere le azioni, a mezzo di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati Regolamentati. Con la vendita delle azioni la società recupera interessi di mora, rimborso spese e somme a titolo di risarcimento

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

3. Disciplina del socio inadempiente

Si supponga che siano stati richiamati i conferimenti non ancora liberati e che un socio non esegua il pagamento di quanto dovuto pari a € 5.000 (versato 10.000)

Azionisti c/decimi richiamati	a	Azionisti c/decimi da versare	5.000	5.000
Crediti incagliati v/s azion.	a	Azion. c/vers.richiamati	5.000	5.000

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

3. Disciplina del socio inadempiente

Si consideri una prima ipotesi in cui le azioni del socio inadempiente vengano cedute ad un nuovo socio. Si avrà :

Azionista Alfa c/sottoscr.	a	Diversi	15.000	
		Crediti incagliati v/s azionisti		5.000
		Interessi attivi		750
		Spese		250
		Risarcimento danni		1.000
		Debito verso azionista moroso		8.000

Quota conferita inizialmente dal socio moroso al netto di interessi, spese e risarcimento danni

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.p.A-

3. Disciplina del socio inadempiente

Si consideri una seconda ipotesi in cui le azioni non vengano vendute (poiché nessuno le richiede). In tal caso, se non possono essere messe in circolazione entro l'esercizio in cui è stata pronunciata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente **riduzione del capitale sociale**.

Capitale sociale	a	Crediti incagliati v/s azion.	5.000	5.000
------------------	---	-------------------------------	-------	-------

Riduzioni del capitale sociale nella S.r.l.

Sono previste le seguenti ipotesi:

- riduzione per esuberanza (art. 2482 c.c.);
- riduzione per perdite oltre il terzo (art. 2482 bis c.c.);
- riduzione al di sotto del minimo legale (2482 ter c.c.),

in larga parte riproducendo norme già vevoli per le società per azioni.

Riduzioni del capitale sociale nella S.r.l. Obbligatorie

Inoltre...

[Recesso del socio art.2473](#) *"I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso"*

[Socio moroso art.2466](#) *" ... Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio moroso, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente"*

[Conferimenti in natura art.2465](#) , La legge non prescrive un controllo a posteriori degli amministratori della stima effettuata sul conferimento

Riduzioni obbligatorie del capitale sociale nella S.r.l

Un approfondimento sul recesso del socio nella srl

- La disciplina del recesso nella srl è autonoma ma assai più scarna (concentrata nel solo art. 2473), rispetto a quella delle spa;
- Il criterio di calcolo legale del valore di liquidazione è quello del “*valore di mercato, in proporzione al patrimonio sociale*”
- Il procedimento di liquidazione al recesso prevede, come nel caso delle spa (art.2347 quater) in ordine sequenziale
 - a) acquisto da parte degli altri soci pro quota o, da un terzo “concordemente” individuato dai soci;
 - b) rimborso con riserve disponibili → accrescimento *pro quota* delle quote residue
 - c) rimborso mediante riduzione del capitale sociale;
 - d) scioglimento della società